

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il farmacista prima di consegnare i farmaci appartenenti alla lettera *a)* e *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, appone la propria firma sulla ricetta».

1.0.4

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Scrittura Braille sulle confezioni di farmaci)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, nonché ai rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque forma presentati, devono essere riportate in caratteri *Braille* le seguenti indicazioni:

a) il nome commerciale del prodotto;

b) il mese e l'anno di scadenza;

c) un segnale convenzionale di allarme per particolari condizioni d'uso o di conservazione.

2. Qualora le dimensioni delle confezioni dei prodotti di cui al comma 1 non consentano la scrittura in caratteri *Braille* delle indicazioni di cui al comma 1, le medesime sono riportate in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui all'articolo 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2005.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2005, è consentita fino al 31 dicembre 2006.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sospensione dell'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento».

1.0.5

APPROVATO

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 10 dell'articolo 15-*quiquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2006".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nel periodo fino al 31 luglio 2006 il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria".

1.0.6

D'Ippolito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

I termini di cui all'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n.141, sono prorogati di anni due, al fine di attuare il completamento delle opere atte a favorire la libera professione intramuraria nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale».